

ALLEGATO ALL'AUDIZIONE IVASS DEL 19 MARZO 2019

Esame dell'Atto del Governo n. 71

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti

Confronto del testo del decreto legislativo in pubblica consultazione e del testo all'esame del Parlamento.

TESTO PUBBLICA CONSULTAZIONE (in grassetto le integrazioni, in barrato le eliminazioni)	TESTO ALL'ESAME COMMISSIONI PARLAMENTARI – A.C. n. 71 (in grassetto le integrazioni, in barrato le eliminazioni)
<p>Art. 4 <i>(Modifiche alla PARTE V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)</i></p>	<p>Art. 4 <i>(Modifiche alla PARTE V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)</i></p>
<p>2. All'articolo 192-bis sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Art. 192-bis (Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;</p> <p>b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;</p> <p>c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.</p>	<p>All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti»;</p>

1.1. Alle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 123-ter e delle relative disposizioni attuative si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni. In alterativa si applicano le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).

1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni e **per le altre violazioni** indicate ai commi 1 e 1.1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni **ovvero le violazioni** da parte della società o dell'ente, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) e richiamate dai commi 1 e 1-bis si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata

b) dopo il comma I, è inserito il seguente:
« **1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le relative disposizioni attuative nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma I, lettere a) e b).**»;

c) il comma *1-ter* è sostituito dal seguente:
«***1-ter* Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) e richiamate dai commi I e *1-bis* del presente articolo si applica l'articolo 187 -*quinquiesdecies*, comma *1-quater*. »**

<p>l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.</p>	
<p>3. Dopo l'articolo 192-quater, è inserito l'articolo 192-quinquies:</p> <p>Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate)</p> <p>1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni.</p> <p>2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila.</p>	<p>3. Dopo l'articolo 192-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate)</p> <p>1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila.</p> <p>2. Per le violazioni indicate nel comma 1 nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila».</p>
<p>5. Dopo l'articolo 193-bis è inserito il seguente articolo è introdotto il seguente articolo 193-bis.1:</p> <p>Art. 193-bis.1 (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)</p> <p>1. Nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonché nei confronti dei consulenti in materia di</p>	<p>5. Dopo l'articolo 193-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 193-bis. (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)</p> <p>1. Nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell'articolo</p>

<p>voto in caso di violazione dell'articolo 124-<i>octies</i> ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.</p> <p>2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-<i>quater</i>, comma 1, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-<i>quater</i>, comma 1, lettera <i>b</i>), punto <i>ii</i>). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova comunque applicazione l'articolo 194-<i>bis</i>. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.</p>	<p>124-<i>octies</i> ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila.</p> <p>2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-<i>quater</i>, comma 1, lettera <i>b</i>), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-<i>quater</i>, comma 1, lettera <i>b</i>), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova comunque applicazione l'articolo 194-<i>bis</i>. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».</p>
<p>ART. 6 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private)</p>	<p>ART. 6 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private)</p>
<p>1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario» sono inserite le seguenti «, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,».</p>	<p>1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario» sono inserite le seguenti «, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,».</p>
<p>2. Al Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il Capo IV -<i>ter</i> è inserito il seguente: «Capo IV – <i>quater</i> (<i>Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali</i>)</p> <p>Art. 47-duodecies (Trasparenza degli investitori istituzionali)</p> <p>1. L'impresa di cui all'articolo 124-</p>	<p>2. Al Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il Capo IV -<i>ter</i> è inserito il seguente: «Capo IV – <i>quater</i> (<i>Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali</i>)</p> <p>Art. 47-duodecies (Trasparenza degli investitori istituzionali)</p> <p>1. L'impresa di cui all'articolo 124-</p>

<p>quater, comma 1, lettera b), punto i) del testo unico dell'intermediazione finanziaria, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter <u>del medesimo testo unico</u> in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.</p> <p>2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del <u>testo unico dell'intermediazione finanziaria</u>.</p>	<p>quater, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter <u>del predetto decreto legislativo</u>, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.</p> <p>2. L 'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del <u>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</u>»</p>
<p>3. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 5, dopo le parole «la reputazione del potenziale acquirente» sono inserite le seguenti: «da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni,».</p>	<p>3. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 5, dopo le parole «la reputazione del potenziale acquirente» sono inserite le seguenti: «da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni,».</p>
<p>4. All'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Art. 76 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali)</p> <p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS. essere idonei allo svolgimento dell'incarico.</p> <p>1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono</p>	<p>stralciato</p>

funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto adottato sentito l'IVASS, tenuto conto delle rilevanti disposizioni, orientamenti e raccomandazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea, individua:

- a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
- b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo i principi di proporzionalità;
- c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;
- d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;
- f) le cause che comportano la sospensione temporanea della carica e la sua durata.

1-quinques. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono altresì determinati i requisiti e criteri di idoneità che si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione secondo principi di proporzionalità.

1-sexies Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali.

2. Il difetto dei requisiti di idoneità, iniziale o sopravvenuto **o la violazione al cumulo degli incarichi** determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione è comunicata all'IVASS. ~~In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).~~

2-bis. L'IVASS valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate dalle medesime ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applicano il comma 2

<p>e 2-bis.</p> <p>4. Il regolamento decreto di cui al ai comma commi 1-quater ed 1-quinquies stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.</p>	
<p>5. All'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Art. 77 (Requisiti dei partecipanti)</p> <p>1. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.</p> <p>1.bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto adottato sentito l'IVASS, tenendo conto delle disposizioni, orientamenti e raccomandazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea, individua:</p> <p>a) i requisiti di onorabilità;</p> <p>b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione può esercitare;</p> <p>c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della</p>	<p>stralciato</p>

<p>partecipazione.</p> <p>2. (abrogato)</p> <p>3. In mancanza dei Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p> <p>4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti privi dei che non soddisfano i requisiti di onorabilità e i criteri devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS.</p>	
<p>6. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Art. 188 (Poteri di intervento)</p> <p><i>omissis</i></p> <p>3-bis. L'IVASS può, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti</p>	<p>3. All'articolo 188, comma 3 bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera c è sostituita dalla seguente: sono apportate le seguenti modifiche:</p>

<p>specifici riguardanti anche:</p> <p>a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;</p> <p>b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;</p> <p>c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nell'impresa;</p> <p>d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;</p> <p>e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società. l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.</p>	<p>c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;</p> <p>la lettera e) stralciata</p>
<p>7. All'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Art. 191 (Potere regolamentare)</p> <p>1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di</p>	<p>4. All'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera b) il numero 1 è sostituito dal seguente:</p>

<p>assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:</p> <p>a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione;</p> <p>b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso:</p> <p>1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e o di riassicurazione;</p>	<p>1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e o di riassicurazione;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------